

Parti

Ricorrente: Pippo Pizzo

Convenuta: CRGT Srl

Nei confronti di: Autorità Portuale di Messina, Messina Sud Srl, Francesco Todaro, Myleco Sas,

Dispositivo

- 1) Gli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che autorizza un operatore economico a fare affidamento sulle capacità di uno o più soggetti terzi per soddisfare i requisiti minimi di partecipazione ad una gara d'appalto che tale operatore soddisfa solo in parte.
- 2) Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice.

⁽¹⁾ GU C 138 del 27.4.2015.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 giugno 2016 — Photo USA Electronic Graphic, Inc./
Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Ancàp SpA, Cerame-Unie AISBL,
Confindustria Ceramica, Verband der Keramischen Industrie eV**

(Causa C-31/15 P) ⁽¹⁾

**(Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 — Importazioni di oggetti
per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina — Dazio antidumping definitivo)**

(2016/C 287/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Photo USA Electronic Graphic, Inc. (rappresentante: K. Adamantopoulos, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente B. Driessen e S. Boelaert, in seguito H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da B. O'Connor, solicitor, e da S. Gubel, avvocato), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti), Ancàp SpA, Cerame-Unie AISBL, Confindustria Ceramica, Verband der Keramischen Industrie eV (rappresentanti: R. Bierwagen, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Photo USA Electronic Graphic Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 89 del 16.3.2015.